

Regolamento

Ammissione dei soci

ART. I. L'ammissione dei nuovi soci aggregati e ordinari è subordinata alle seguenti modalità:

- a) presentazione di domanda controfirmata da due soci ordinari e corredata da un curriculum da cui risultino soddisfatte le condizioni richieste dallo Statuto;
- b) approvazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. II. L'ammissione dei nuovi soci collettivi è subordinata alle seguenti modalità:

- a) presentazione di domanda corredata delle informazioni necessarie per giudicare se risultano soddisfatte le condizioni di cui allo Statuto;
- b) approvazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. III. L'ammissione di nuovi soci internazionali è subordinata alle seguenti modalità:

- a) presentazione di domanda da parte delle Società partner corredata dall'elenco nominativo dei soci internazionali proposti e dalle informazioni necessarie per giudicare se risultano soddisfatte le condizioni dello Statuto;
- b) approvazione, anche parziale, dell'elenco proposto con parere scritto motivato di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. IV. Il segretario comunica in forma scritta ai richiedenti l'ammissione in qualità di soci aggregati, ordinari e collettivi le decisioni adottate dal consiglio direttivo che diventano operative all'atto del ricevimento della comunicazione stessa.

Assemblee dei soci

ART. V. Secondo quanto previsto dallo Statuto, l'assemblea ordinaria o straordinaria si riunisce in prima e in seconda convocazione; la seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dalla prima.

ART. VI. Il segretario invia ai soci, tramite i mezzi di comunicazione più opportuni, la convocazione dell'assemblea ordinaria, recante ordine del giorno provvisorio, luogo, data ed orario della riunione (sia in prima che in seconda convocazione) con anticipo di almeno un mese sulla data prevista. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità. Ogni socio può far pervenire al presidente, almeno 15 giorni prima della data della riunione, suggerimenti in merito all'ordine del giorno; il presidente li sottopone al consiglio direttivo perché ne tenga possibilmente conto nella definizione dell'ordine del giorno, dandone motivazione nel verbale del consiglio direttivo. Nel caso dell'assemblea straordinaria convocata a seguito di richiesta scritta di più di un quarto dei soci, gli argomenti da essi proposti per la discussione devono essere inclusi nell'ordine del giorno fissato dal consiglio direttivo.

ART. VII. Alle assemblee i soci di ogni categoria possono presenziare e prendere la parola su tutte le questioni contenute nell'ordine del giorno.

Riunioni scientifiche

ART. VIII. L'Associazione organizza:

- a) un congresso nazionale interdisciplinare, normalmente di durata superiore a 2 giorni, a frequenza triennale e coincidente con l'assemblea generale dei soci e l'elezione delle cariche sociali;
- b) riunioni scientifiche a tema, di regola della durata di 2 giorni, negli anni in cui non si riunisce il congresso nazionale;
- c) riunioni di studio e/o informazione su argomenti ristretti, di regola della durata di 1 giorno.

ART. IX. Per ogni congresso, riunione scientifica o di studio, il consiglio direttivo nomina preventivamente:

- a) un segretario, scegliendolo di norma tra i soci, con l'incarico di promuovere e coordinare l'organizzazione, convocare i comitati di cui ai successivi punti b), c) del presente articolo, tenere i collegamenti con il consiglio direttivo, predisporre il rendiconto morale, scientifico, finanziario da sottoporre alla approvazione finale del consiglio direttivo;
- b) un apposito comitato organizzatore con l'incarico di provvedere, sulla base delle indicazioni ricevute dal consiglio medesimo, alla definizione e alla diffusione dei programmi, al reperimento dei fondi necessari, alla organizzazione logistica nonché alla gestione tecnica ed amministrativa della manifestazione;
- c) un apposito comitato scientifico con l'incarico di effettuare un'adeguata selezione dei lavori in base al tipo e alla qualità e seguire l'impostazione e la composizione delle sessioni scientifiche.

ART. X. A tutti i soci sono inviati, tramite i mezzi di comunicazione più opportuni:

- a) l'annuncio ed il programma preliminare del congresso nazionale con un preavviso di almeno un mese;
- b) l'annuncio e i temi delle riunioni scientifiche di cui al punto b) dell'Art. VIII con un preavviso di almeno un mese;
- c) la comunicazione delle riunioni di cui al punto c) dell'Art. VIII con un preavviso di almeno un mese.

Elezioni delle cariche sociali

ART. XI. Il consiglio direttivo è composto da sette membri compreso il presidente.

ART. XII. È costituito un comitato elettorale, quale ufficio temporaneo dell'Associazione che opera per l'assemblea generale, quando è all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali. Il comitato elettorale è formato da 3 membri più un supplente scelti tra i soci che non siano membri del consiglio direttivo. I membri del comitato elettorale sono indicati al consiglio direttivo uscente, dall'assemblea generale dell'anno precedente alle elezioni. Il segretario dell'Associazione partecipa ex officio al comitato elettorale, senza diritto di voto in seno al comitato medesimo. Il comitato designa al suo interno un presidente.

ART. XIII. Il comitato elettorale è insediato dal consiglio direttivo nella prima riunione del consiglio stesso successiva all'assemblea generale di cui all'ART. XII e fa capo ad esso.

ART. XIV. Fanno parte dell'elettorato attivo tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Fanno parte dell'elettorato passivo tutti i soci aggregati e ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. Limitatamente al collegio dei probiviri fanno parte dell'elettorato passivo i soci ordinari da almeno 7 anni e i soci onorari. Fino a 90 giorni prima dell'apertura dell'assemblea generale ogni socio che ne abbia il diritto può far pervenire la propria disponibilità alla carica di presidente, consigliere, revisore dei conti o proboviro al segretario dell'Associazione, che la inoltrerà al presidente del comitato elettorale. È possibile candidarsi

contemporaneamente alle cariche di presidente e consigliere. Le candidature alle cariche di revisore dei conti o di proboviro sono incompatibili tra loro e con qualunque altra candidatura alle cariche sociali. La comunicazione di disponibilità per le cariche di presidente e di consigliere deve essere corredata di un breve profilo professionale contenente anche una presentazione sintetica delle motivazioni di tale disponibilità.

ART. XV. Il comitato elettorale, verificate le condizioni di candidabilità, predisporre gli elenchi in ordine alfabetico dei soci disponibili per ciascuna delle cariche, completi dei profili professionali, che sono resi noti ai soci tramite i mezzi di comunicazione più opportuni.

Le votazioni avvengono per via elettronica secondo modalità stabilite da una Delibera del Consiglio Direttivo. In mancanza della suddetta Delibera, si utilizza il voto postale, secondo le modalità riportate al comma seguente.

A ciascun socio vengono inviate, almeno 60 giorni prima dell'assemblea, la scheda vidimata per la votazione, una busta piccola timbrata, l'elenco dei candidati, un tagliando contenente il numero della tessera, il nome del socio e la firma del segretario. Viene comunicato anche l'indirizzo del presidente del comitato elettorale cui inviare la scheda. Dopo aver espresso le sue preferenze, il socio votante inserisce la scheda nella busta piccola, chiude la busta e la inserisce insieme al tagliando firmato dal segretario AIRP in una busta che deve spedire al presidente del comitato elettorale. Su quest'ultima busta deve essere riportata la dicitura: "contiene scheda". Per non invalidare il voto, sulla scheda e sulla busta piccola non deve comparire alcuna indicazione o segno che possa identificare il votante. Sono ritenute valide ai fini delle elezioni tutte e sole le buste pervenute al presidente del comitato elettorale entro le ore 12 del giorno precedente l'assemblea generale. Dopo tale ora il presidente del comitato elettorale, in presenza del comitato elettorale stesso, provvede ad aprire le buste pervenute in modo da estrarre il tagliando firmato dal segretario AIRP, controllare che il socio che ha votato sia in regola e spuntare il suo nominativo dall'elenco dei soci aventi diritto al voto. Le buste piccole timbrate, contenenti le schede, verranno poste ancora chiuse nell'urna. In alternativa al voto per posta ogni socio può esercitare il diritto di voto durante l'assemblea generale, come da regolamento nel successivo

ART. XVI. Su indicazione del presidente dell'assemblea, il comitato elettorale propone all'approvazione dell'assemblea i nomi degli scrutatori (di cui uno funge da capogruppo) e apre il seggio per le votazioni per consentire il voto ai soci che non avessero già esercitato tale diritto per posta. Non è consentito il voto per delega. Anche in questo caso le schede saranno racchiuse in buste piccole timbrate prima di essere inserite nell'urna.

ART. XVII. I soci possono esprimere fino a 3 preferenze (indicando nome e cognome) per i consiglieri, una per il presidente, una per i revisori dei conti e una per i probiviri. Possono essere espresse preferenze anche per soci non inseriti nell'elenco delle disponibilità.

ART. XVIII. Per tutte le cariche si considerano eletti i nomi che hanno ricevuto più voti (nell'ordine). In caso di parità di voti prevale il candidato più giovane anagraficamente. Il presidente neoeletto che sia stato anche eletto come consigliere deve optare per una delle due cariche; in caso di rinuncia alla carica di presidente subentra il primo dei non eletti. Nel caso di dimissioni del presidente durante il mandato, subentra nella carica il vice presidente e si integra il consiglio direttivo con il primo dei non eletti. Per i consiglieri, i revisori e i probiviri, in caso di rinuncia subentra il primo dei non eletti.

ART. XIX. Alla prima riunione del consiglio entrante partecipano senza diritto di voto il presidente ed i membri del consiglio uscente. In tale riunione è presentato un rapporto scritto del comitato elettorale, che con questo atto si scioglie.

Quote sociali

ART. XX. La quota annuale, dovuta da tutti i soci aggregati, ordinari e collettivi a norma dello Statuto, è fissata dal consiglio direttivo. Le quote sociali devono essere versate entro il 31 marzo dell'anno cui si riferiscono.

Il contributo annuale dovuto dai soci internazionali è fissato dal consiglio direttivo, sentito il Comitato internazionale; esso è comprensivo della quota annuale di iscrizione all'IRPA e della quota annuale per la gestione del Comitato internazionale; di norma è costituito sulla base di quanto indicato nel regolamento del Comitato Internazionale.

ART. XXI. I soci dell'AIIP sono automaticamente associati all'IRPA e possono ottenere l'abbonamento allo "Health Physics Journal" alle condizioni previste per i soci dell'IRPA.

Comitato Internazionale

ART. XXII. Il Comitato internazionale:

- a) incoraggia, sviluppa e facilita il coinvolgimento italiano nelle attività dell'IRPA;
- b) seleziona, fra i soci aggregati, ordinari, onorari e internazionali, i delegati e candidati italiani per l'IRPA e indica i temi e gli orientamenti per le riunioni dell'IRPA;
- c) determina, nei limiti del budget assegnato, supporti finanziari agli stessi soci per l'appropriato esercizio di funzioni nell'IRPA;
- d) sviluppa e sostiene altre relazioni internazionali con società di radioprotezione straniere;
- e) segue il flusso di informazioni all'Associazione dall'IRPA e da altri importanti organismi internazionali e informa in merito il consiglio direttivo;
- f) informa annualmente il consiglio direttivo in merito ai propri bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- g) informa il consiglio direttivo su eventuali candidature da parte di Società partner.

Il Comitato internazionale designa al suo interno un presidente e un segretario.

ART. XXIII. Le Società partner:

- a) propongono i propri iscritti idonei che accettino la qualifica di soci internazionali diventando quindi associati all'IRPA;
- b) accettano la selezione dell'Associazione in merito ai nuovi soci internazionali proposti;
- c) scelgono tra i soci internazionali i componenti del Comitato internazionale a loro spettanti;
- d) sono responsabili del versamento all'Associazione di tutti gli importi pertinenti di cui all'Art. XX.
- e) ricevono la documentazione pertinente;
- f) sono incoraggiate a coordinarsi con il Comitato internazionale per sostenere ogni attività dell'IRPA nell'area di interesse e per parteciparvi;
- g) sono consultate su ogni futura modifica degli accordi riguardanti i soci internazionali e il Comitato internazionale.

Aosta, 16 ottobre 2014

Modifiche agli articoli XIV e XV, approvate dal Consiglio Direttivo come da delibera n. 1020 del 21/01/2022.